

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4891

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato COVELLI**

*Presentata il 20 febbraio 1968*

**Modifiche del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati e ripristino del Collegio Unico Nazionale con liste proprie, in applicazione della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, ha, com'è noto, profondamente modificato l'originaria formulazione dell'articolo 56 della Costituzione.

Il testo approvato dall'Assemblea Costituente prevedeva infatti semplicemente l'elezione della Camera dei deputati « a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila ». Veniva, dunque, previsto un numero di membri della Camera variabile in rapporto alla popolazione mentre nessuna norma veniva stabilita in relazione alla distribuzione dei seggi fra le varie circoscrizioni, lasciandosi in tal modo la più ampia discrezionalità al legislatore ordinario.

Il nuovo testo dell'articolo 56 della Costituzione, che risulta dalla citata legge costituzionale n. 2 del 1963, ha invece definitivamente fissato il numero dei deputati in 630 e di conseguenza ha stabilito un criterio costituzionalmente rigido di ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni. Questa ripartizione si effettua, infatti, « dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dallo ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

Appare dunque chiaro dalla lettera costituzionale che la distribuzione dei seggi va fat-

ta sempre rispettando la regola fondamentale di una ripartizione proporzionale alla popolazione delle varie circoscrizioni.

È avvenuto però che in sede legislativa, non ci si preoccupò a tempo, anche per l'intervenuta fine della III legislatura, di effettuare il necessario coordinamento fra la nuova normativa costituzionale e la vigente legge elettorale (testo unico 30 marzo 1957, n. 361). Questa prevedendo (articolo 83) che i seggi attribuiti con i resti alle varie liste, vengono poi ripartiti all'interno di ciascuna lista in base alle cifre individuali percentualmente più alte, fa sì che in molti casi si rompa il collegamento rigido fra popolazione e seggi nelle circoscrizioni: in tal modo si viene a determinare un'evidente situazione di illegittimità costituzionale.

Nell'ultima consultazione elettorale politica si è infatti verificato che in ben 15 collegi su 32, il numero dei seggi ad essi assegnati non corrispondeva, per eccesso o per difetto, al numero dei deputati che in base alla Costituzione dovevano essere eletti dalle rispettive popolazioni.

Si elencano qui di seguito tali collegi, riportando fra parentesi i seggi assegnati in più o in meno rispetto a quelli che avrebbero dovuto esserlo nel rispetto del dettato costituzionale: Cuneo (— 1), Genova (+ 1), Milano (— 1), Brescia (— 1), Verona (+ 1), Bologna (+ 1), Parma (— 1), Ancona (+ 2),

Roma (+ 1), L'Aquila (+ 1), Bari (— 1), Lecce (— 1), Catanzaro (+ 1), Catania (— 1), Trieste (— 1).

Di tale anomala situazione ebbe ad occuparsi la nostra Giunta delle elezioni la quale, pur escludendo con motivazione non del tutto convincente, la possibilità di provocare nella materia l'intervento della Corte costituzionale, ebbe però a riconoscere che « la devoluzione dei seggi al Collegio unico nazionale, in base alla legge elettorale, può di fatto implicare uno scompenso nella copertura dei posti assegnati ai vari collegi, pur mantenendo inalterata la ripartizione dei seggi stessi per partito e rispettando il *plenum* di 630 membri della Camera previsto dalla legge costituzionale ».

La Giunta accettò quindi in pratica il fatto compiuto dell'assegnazione dei resti in applicazione di una norma evidentemente superata e, in accoglimento di un criterio di necessità, rilevava che anche « nell'ipotesi in cui fossero ammissibili la contestazione e lo annullamento delle elezioni relative ai seggi ricoperti in più nei vari collegi, mancherebbe obiettivamente un criterio legislativo e comunque unico, anche in sede di interpretazione o applicazione analogica, per stabilire con esattezza le modalità con le quali i seggi suddetti dovrebbero essere ricoperti negli altri collegi » (*Bollettino delle Commissioni*, 30 gennaio 1964).

E di tutta chiarezza come nella imminenza di una nuova consultazione elettorale politica vi sia l'urgente necessità di provvedere a sanare una situazione irregolare dal punto di vista giuridico-costituzionale (e come tale suscettibile di provocare in questa delicatissima materia il sindacato di organi giurisdizionali esterni alla Camera) nonché gravemente lesiva dei diritti di numerosi collegi elettorali (che ovviamente potranno nelle prossime elezioni non coincidere con quegli stessi del 1963) che verranno a trovarsi sotto-rappresentati rispetto ad altri illegittimamente favoriti.

E da aggiungere inoltre che l'attuale complicato meccanismo del recupero dei resti obbedisce ad una discutibilissima logica matematica che non garantisce affatto la effettiva esistenza di una maggiore forza politica del candidato prescelto rispetto a quello pretermesso, dato che un raffronto di tale tipo, che non sia effettuato all'interno della stessa circoscrizione, è del tutto illusorio. D'altra parte l'attuale sistema, che configura una sorta di collegio unico nazionale formato *a posteriori* con criteri tanto aleatori, contraddice alla ra-

gione stessa del collegio unico nazionale, che è quella di compensare le scelte del corpo elettorale con le scelte di partito, mediante l'iscrizione nel Collegio unico nazionale di persone che i singoli partiti ritengono utili per la propria rappresentanza in Parlamento e che non hanno sicurezza di riuscita in sede circoscrizionale.

Sono quindi considerazioni di ordine giuridico-costituzionale e ragioni più propriamente politiche che consigliano di modificare l'attuale sistema di ripartizione all'interno di ciascuna lista dei seggi guadagnati con i resti.

La presente proposta mira a conseguire tale fine reintroducendo per l'utilizzazione dei seggi — che verranno sempre attribuiti alle varie liste secondo le norme attualmente in vigore — quel sistema della lista rigida che buona prova dette nelle consultazioni del 1946 e del 1948 e che fu poi frettolosamente abbandonato nel corso delle note vicende che accompagnarono l'approvazione della legge maggioritaria del marzo 1953.

Per altro, la disciplina del Collegio unico nazionale va adeguata, oltre che alle intervenute modifiche generali della legge elettorale, anche e soprattutto ai principi sopra indicati della nuova normativa costituzionale.

In relazione a tali esigenze, si dovrà invertire quello che era l'originario meccanismo in caso di duplice elezione in sede circoscrizionale e in sede nazionale. Mentre le vecchie norme disponevano un'opzione necessaria per il collegio nazionale e il subentro del primo dei non eletti in sede circoscrizionale, con questa proposta si vuole introdurre una norma opposta, disponendosi un'opzione obbligatoria per la sede circoscrizionale.

Si eviterà in tal modo che uno stesso collegio risulti, anche col sistema della lista rigida, sovrarappresentato, con conseguente situazione minoritaria di altro Collegio.

D'altra parte, l'assenza di un rapporto fra ciascun candidato del collegio unico nazionale ed una singola circoscrizione, consente di considerare le personalità che i partiti designeranno in tale lista come candidati comuni di tutte le circoscrizioni. Un legame si stabilirà semmai *ex post* tra candidati eletti nel collegio unico nazionale ed i collegi che non avranno coperto con i quozienti interi il numero dei seggi ad essi assegnati secondo il criterio costituzionale. Tali deputati saranno quindi in grado di tenere presente, nella misura ovviamente consentita dall'articolo 67 della Costituzione, la tutela di interessi specifici di quei collegi.

La disciplina proposta si concilia così, a nostro avviso, perfettamente con la normativa costituzionale: fermo restando il dato fondamentale di una ripartizione di seggi proporzionale alla popolazione della circoscrizione, nulla vieta che il meccanismo di utilizzazione dei voti residui « sulla base (...) dei più alti resti » avvenga in sede nazionale in riferi-

mento ad una lista che può considerarsi come una lista di comune recupero per tutte le circoscrizioni. In nessun caso potrebbe invece verificarsi che un collegio abbia, come in questa legislatura è accaduto, deputati in più o in meno di quelli che, in base alla propria popolazione, gli spetterebbero.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è così modificato:

L'articolo 14 è sostituito con il seguente:

« I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni e nel collegio unico nazionale. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non è ammessa comunque la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli riproducenti simboli notoriamente usati dai partiti di cui al comma precedente. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi ».

L'articolo 17 è sostituito con il seguente:

« All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione e nel collegio unico nazionale, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale e all'Ufficio centrale nazionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale

circoscrizionale e all'Ufficio centrale nazionale le designazioni suddette entro il 56° giorno antecedente quello della votazione.

Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 46° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce o all'Ufficio centrale nazionale ».

L'articolo 18 è sostituito con il seguente:

« Le liste dei candidati per ogni Collegio devono essere presentate da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del Collegio.

I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di presentazione.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un Sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma dev'essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere nel Collegio e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

Ciascuna lista per il Collegio unico nazionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero delle circoscrizioni. Anche per tali liste si applicano le disposizioni di cui al comma 2 e 3 del presente articolo ».

L'articolo 19 è sostituito con il seguente:

« Nessun candidato può essere compreso in liste del Collegio unico nazionale e in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi, né in più di quattro liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione ».

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente articolo 20-bis:

« Le liste dei candidati al Collegio unico nazionale devono essere presentate alla Cancelleria della Corte di cassazione, che è costituita in ufficio centrale nazionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle 20 del ventesimo giorno antecedente quello della votazione;

a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita, o documenti equipollenti, i certificati d'iscrizione nelle liste elettorali dei candidati.

La Cancelleria della Corte di cassazione accerta l'identità personale del depositante e, nel caso che si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'articolo 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista dei candidati presentata, del relativo contrassegno e delle designazioni dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione ».

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente articolo 22-*bis*:

« L'Ufficio centrale nazionale, entro cinque giorni dal termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati al Collegio unico nazionale:

1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17;

2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16;

3) verifica se le liste siano presentate in termini e dichiara non valide le liste presentate fuori termine; riduce al limite prescritto nell'articolo 18 quelle contenenti il numero di candidati superiore, cancellando gli ultimi nomi;

4) cancella i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista del Collegio unico nazionale già presentata.

Le predette decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate, nella stessa gior-

nata, a coloro che hanno curato il deposito della lista. Questi, entro 48 ore dalla comunicazione, possono presentare ricorso contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria della Cassazione.

Sul ricorso decide in via definitiva, nei tre giorni successivi, sentite le deduzioni del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, un Collegio presieduto dal Primo Presidente della Corte di Cassazione e da otto consiglieri scelti dal medesimo.

Le decisioni del Collegio d'appello sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti e all'Ufficio centrale nazionale.

Questo, non appena ricevuta comunicazione della decisione del Collegio d'appello o comunque non appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi, provvede per mezzo del Ministero dell'interno a pubblicare le liste con il relativo contrassegno nella *Gazzetta Ufficiale* e a comunicarle alle prefetture dei capoluoghi dei collegi circoscrizionali, perché ne diano notizia all'Ufficio centrale circoscrizionale ».

L'articolo 83 è sostituito con il seguente:

« L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sommando le cifre elettorali riportate nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno ed accerta quindi delle liste quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in una circoscrizione o una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) dell'articolo 76.

Procede poi al riparto dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni tra le liste che hanno raggiunto i requisiti di cui al comma precedente e che abbiano lo stesso contrassegno delle liste del Collegio unico nazionale. A tal fine procede alla somma dei predetti seggi e, per ogni lista ammessa al riparto, alla somma dei voti residuati in tutte le circoscrizioni. Divide la somma dei voti residuati di tutte le liste ammesse per il numero dei seggi da attribuire: nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale nazionale.

Divide poi la somma dei voti residuati di ogni lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a

ciascuna lista del collegio unico nazionale. I seggi che rimangono ancora da attribuire, sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto maggiori voti residuati: a parità di questi ultimi, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche i totali dei voti residui delle liste che non hanno raggiunto il quoziente nazionale.

Proclama quindi eletti, in corrispondenza del numero dei seggi attribuiti nel Collegio unico nazionale a ciascuna lista, i candidati secondo l'ordine che hanno nella lista stessa.

Il candidato che sia eletto nel Collegio unico nazionale ed in uno o più collegi circoscrizionali, appena convalidato, si considererà eletto nella lista circoscrizionale; e nella rispettiva lista del Collegio unico nazionale subentrerà al suo posto il candidato che lo segue nell'ordine di presentazione ».

ART. 2.

Sono abrogati l'articolo 84 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.